Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 6 aprile 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 8 febbraio 1940-XVIII, n. 175.

Riconoscimento del subingresso della Società anonima per l'esercizio di pubblici servizi (S.E.P.S.A.) alla Società ferrovie napoletane nella concessione della ferrovia Napoli-Pozzuoli-Torregaveta (Cumana).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 ottobre 1883, n. 1641 (serie 3ª), col quale fu approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 30 settembre 1883 per la concessione alla Società delle ferrovie napoletane della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a trazione a vapore da Napoli per Pozzuoli a Torregaveta (Cumana);

Visto il Nostro decreto 7 febbraio 1926, n. 282, col quale venne approvato l'atto aggiuntivo 4 febbraio 1926 per l'elettrificazione della nominata ferrovia;

Visto il decreto 23 febbraio 1939 del Nostro Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 27 febbraio 1939, col quale è stato dichiarato di pubblico interesse il concentramento delle attività della Società delle ferrovie napoletane nella costituenda Società per l'esercizio di pubblici servizi (S.E.P.S.A.);

Visto l'atto in data 22 dicembre 1938, a rogito del notaro Carlo Pacifico, registrato in Napoli, Ufficio atti pubblici, il 30 dicembre 1938-XVII, n. 7476, vol. 497, foglio 15, mediante il quale è stata costituita tra la Società ferrovie napoletane e l'Ente autonomo Volturno la predetta Società per l'esercizio di pubblici servizi (S.E.P.S.A.);

Vista la domanda 7 luglio 1939-XVII di quest'ultima Società per ottenere il riconoscimento del proprio subingresso alla Società per le ferrovie napoletane nella concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Napoli-Pozzuoli-Torregaveta (Cumana);

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni ed aggiunte;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi e quelli della Amministrazione governativa nascenti dalla legge e dagli atti di concessione è riconosciuto il subingresso della Società anonima per l'esercizio di pubblici servizi (S.E.P.S.A.) con sede in Napoli, alla Società ferrovie napoletane nella concessione della ferrovia Napoli-Pozzuoli-Torregaveta (Cumana).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, *foglio* 12. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 febbraio 1940-XVIII, n. 176.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Santi Rocco e Defendente, in Cossila (Vercelli).

N. 176. R. decreto 8 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto, nei riguardi della Confraternita dei Santi Rocco e Defendente, in Cossila (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1940-XVIII

REGIO DECRETO 8 febbraio 1940-XVIII, n. 177.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Gonfalone, in Roma.

N. 177. R. decreto 8 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto, nei riguardi della Confraternita del Gonfalone, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1940-XVIII

REGIO DECRETO 8 febbraio 1940-XVIII, n. 178.

Dichiarazione formale dei fini della Arciconfraternita di Santa Maria delle Grazie e San Pietro dei Gattoli, in Napoli.

N. 178. R. decreto 8 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto, nei riguardi della Arciconfraternita di Santa Maria delle Grazie e San Pietro dei Gattoli, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1940-XVIII

REGIO DECRETO 8 febbraio 1940-XVIII, n. 179.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale della SS.ma Annunziata, in Imperia Castelvecchio (Imperia).

N. 179. R. decreto 8 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale della SS.ma Annunziata, in Imperia Castelvecchio (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1940-XVIII

REGIO DECRETO 5 febbraio 1940-XVIII.

Approvazione del piano di rimborso graduale delle quote di capitale conferite all'« Alleanza Cooperativa Torinese ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'Ente morale « Alleanza Cooperativa Torinese »;

Visto l'art. 44 dello statuto dell'Alleanza stessa, approvato con decreto del Ministero delle corporazioni in data 7 settembre 1933;

Viste le deliberazioni 30 settembre e 24 novembre 1939 del Consiglio di amministrazione dell'Alleanza stessa, nonchè la nota di questa in data 8 novembre 1939;

Vista la deliberazione 18 ottobre 1939 del comune di Torino, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta 9 novembre 1939;

Viste le note 14 settembre 1939 dell'Istituto di S. Paolo di Torino e 9 ottobre 1939 della Cassa di risparmio di Torino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il seguente piano di rimborso graduale delle quote conferite dagli Enti indicati nell'art. 41 dello statuto dell'Alleanza Cooperativa Torinese, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Alleanza stessa, a decorrere dal 1° febbraio 1940:

Nel primo decennio (1940-1950):

Al comune di Torino	L. 176.250	annue
Alla Cassa di risparmio di Torino	» 22.050	»
Alla Cassa mutua operai Fiat	» 35.250	»
Alla Banca nazionale del Lavoro	» 26.450	»
Totale annuo	L. 260.000	
Totale primo decennio		L. 2.600.000

Nel secondo decennio (1950-1960):

Al comune di Torino	L. 223.750	annue
Alla Cassa di risparmio di Torino	» 27.950	»
Alla Cassa mutua operai Fiat	» 44.750	»
Alla Banca nazionale del Lavoro	» 33.550	»
Totale annuo	L. 330.000	
Totale secondo decennio		L. 3.300.000
Totale generale		L. 5.900.000

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione dell'Alleanza Cooperativa Torinese è autorizzato, allo scadere del 1° decennio indicato nell'articolo precedente, di deliberare l'acceleramento del rimborso delle residue quote, con le modalità e nei termini da sottoporre all'approvazione dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1940-XVIII
Registro 12 Corporazioni, foglio 257.

(1312)

REGIO DECRETO 5 febbraio 1940-XVIII.

Sostituzione del rappresentante dell'Unione fascista dei lavoratori dell'industria della provincia di Torino, in seno al Consiglio di amministrazione dell'« Alleanza Cooperativa Torinese ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'Ente morale « Alleanza Cooperativa Torinese »;

Ritenuto che l'Alleanza, ai sensi dell'art. 10 del succitato Regio decreto-legge, ha restituito alla Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche la somma di L. 500.000 conferita dalla Sezione di Torino di detta Federazione e proveniente dal fondo pro erigenda Casa dei metallurgici;

Ritenuto che, in conseguenza di tale restituzione, è cessato dalla carica di componente il Consiglio di amministrazione dell'Alleanza il rappresentante dell'Unione fascista dei lavoratori dell'industria della provincia di Torino;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di detto amministratore;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il rappresentante dell'Unione fascista dei lavoratori dell'industria della provincia di Torino in seno al Consiglio di amministrazione dell'Alleanza Cooperativa Torinese, cessa dalla carica ed è sostituito da un rappresentante dei consumatori designato dal comune di Torino.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL — RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1940-XVIII
Registro 12 Corporazioni, foglio 269.

(1311)

REGIO DECRETO 4 marzo 1940-XVIII.

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925-III, n. 222;

Visto il R. decreto 9 aprile 1925-III, n. 376;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1261;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1932-X, n. 4588, che stabilisce il numero degli agenti di cambio e la misura delle cauzioni per le singole Borse del Regno;

Visto il bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1939-XVII, n. 127, indetto dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste per la copertura di sei posti vacanti nel ruolo degli agenti di cambio presso quella Borsa valori;

Vista la deliberazione in data 28 novembre 1939-XVIII, n. 146, del Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste, relativa alla graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso predetto;

Visto che la Deputazione di borsa ed il Comitato direttivo degli agenti di cambio di Trieste hanno espresso al riguardo parere favorevole;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori Borroni rag. Carlo, Musso dott. Tito e Grondona rag. Raffaele sono nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Trieste.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1940-XVIII
Registro 5 Finanze, foglio 176. — D'ELIA

(1318)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1940-XVIII.
Divieto della produzione dei saponi da bucato puri.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 5 e 7 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVIII, n. 1696, che detta norme per la disciplina della produzione dei saponi;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1939-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto è vietata la produzione dei saponi da bucato puri, di cui al terzo comma dell'art. 4 del decreto Ministeriale 25 novembre 1939-XVIII.

I detti saponi prodotti anteriormente a tale data potranno essere venduti fino al sessantesimo giorno successivo alla data medesima.

Roma, addì 1° aprile 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(1347)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica dei confini territoriali del Consorzio di miglioramento fondiario « S. Michele e Campitello detto di Maldinaro » e del Consorzio di bonifica Roncocorrente (Mantova).

Con R. decreto 30 novembre 1939-XVIII, n. 4838, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1940-XVIII, registro n. 3, foglio n. 313, col quale sono stati modificati i confini territoriali del Consorzio di miglioramento fondiario « S. Michele e Campitello detto di Maldinaro » e del Consorzio di bonifica Roncocorrente, aventi sede in Mantova.

(1332)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi base delle aste di legname resinoso

E' stato disposto con circolare P. 733 che i prezzi base delle aste di legname resinoso dovranno essere contenuti nei limiti dei prezzi del legname in partita elencati nella circolare P. 389 del 17 aprile 1939 ed aggiornati con l'aumento in cifra assoluta consentito con la circolare P. 655.

(1350)

Comunicato relativo alla variazione del prezzo del gas

Con decreto interministeriale 29 marzo c. a. è stato autorizzato un aumento di 4 cent. a metro cubo sui prezzi del gas ottenuto dalla distillazione del carbon fossile nelle apposite officine.

Il provvedimento in parola, che non si applica alle Officine di Venezia e Trieste, è stato adottato a termini del R. decreto-legge 25 settembre 1939, n. 1504, e non pregiudica le ulteriori variazioni di prezzo che, con provvedimento legislativo in corso, saranno autorizzate in conseguenza della produzione del gas d'acqua, che le officine hanno già iniziata fin dallo scorso gennaio.

L'aumento del prezzo del gas di cui al predetto decreto interministeriale avrà decorrenza dal 1° aprile 1940-XVIII.

(1351)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 78

del 4 aprile 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	70,50
Francia (Franco)	40 —
Svizzera (Franco)	444,45
Argentina (Peso carta)	4,58
Belgio (Belgas)	3,379
Canadà (Dollaro)	16,05
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	72,30
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,45
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,5125
Portogallo (Scudo)	0.6814
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) conto globale Cambio di Clearing)	13,9431
Romania (Leu) id. speciale (Cambio di Clearing)	12,1212
Romania (Leu) id. A (Cambio di Clearing)	10,9263
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing) dal 3-4-1940	181 —
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	70,575
Id. 3,50 % (1902)	68,625
Id. 3,00 % Lordo	48,975
Rendita 5 % (1935)	91,075
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,10
Id. Id. 5 % (1936)	92,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,375
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,925
Id. Id. 5 % Id. 1941	99,875
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,25
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,125
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,85

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa cooperativa del Clero, in liquidazione, con sede in Palermo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 16 ottobre 1937-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cooperativa del Clero, società anonima con sede in Palermo, e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;
Veduto il proprio provvedimento in data 16 ottobre 1937-XV, con il quale vennero nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;
Considerata la opportunità di procedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Dispone:

Il dott. Tommaso Mirabella di Salvatore è nominato commissario liquidatore della Cassa cooperativa del Clero, avente sede in Palermo, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del comm. Ferdinando Agnello.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1327)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza del Credito Napoletano, in liquidazione, con sede in Napoli

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 15 febbraio 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito Napoletano, società anonima con sede in Napoli, e dispone la sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con quella speciale regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sopra citato;

Dispone:

L'avv. Giovanni Biandini fu Mario, il dott. Luigi Zefelippo fu Francesco e il rag. Alessandro Cavalli fu Luigi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Credito Napoletano, in liquidazione, società anonima con sede in Napoli, con le attribuzioni e i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 marzo 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1328)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a sei posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;
Visto il R. decreto 28 novembre 1933-XI, n. 1554, concernente norme sulle assunzioni delle donne nei pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;
Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIV, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;
Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernente l'equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;
Visto il R. decreto 15 aprile 1909, n. 541; 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932, 9 settembre 1934;

Vista la lettera 25 gennaio 1940-XVIII della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire con la procedura d'urgenza, previsto dall'art. 2 del decreto del DUCE 16 giugno 1932-X.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a sei posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di licenza ginnasiale o della scuola tecnica, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, o di altro diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente, ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1928, n. 2395, lettera *c*), ed essere iscritti al Partito Nazionale Fascista.

I concorrenti debbono alla data del presente decreto avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, e per i decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti, senza interruzione, al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatesi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, è concesso sul limite massimo di età un aumento di quattro anni.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra per l'Africa Orientale, per la causa nazionale, a norma del precedente capoverso, ma non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932 del DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Infine il limite massimo di anni 35 di età è elevato:

a) di anni due nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

I graduati del Corpo degli agenti di custodia possono essere ammessi prescindendo dal titolo di studio ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, purchè abbiano tenuto ottima condotta e prestato lodevole servizio ininterrotto per almeno sette anni e non abbiano oltrepassata l'età di 35 anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Regie procure presso i tribunali nella cui giurisdizione gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili, nonchè la data di iscrizione. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale e dovrà essere vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista;

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al Partito Nazionale Fascista.

I certificati di appartenenza al Partito Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato o di un Vice segretario.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovranno attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero; il detto requisito deve essere comprovato mediante certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

3) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio e di avere statura non inferiore a m. 1,60, e di essere inoltre idoneo al servizio anche in Colonia.

Gli invalidi di guerra e quelli della difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

7) foglio di congedo illimitato militare.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste medesime.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per le operazioni in Africa Orientale, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, n. 291).

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 e per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio, o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dai prefetti.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

8) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o copia notarile, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

9) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

10) fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

11) dichiarazione dell'interessato da cui risulti che egli è di razza ariana.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano riportato l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui i numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7 e 8 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 2 (iscrizione al P.N.F., al G.U.F. o alla G.I.L.).

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altra Amministrazione, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

I candidati residenti in Colonia o all'estero potranno presentare in termine utile la sola domanda di ammissione, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dopo la scadenza dei sessanta giorni indicati dal presente decreto.

Per la presentazione dei documenti relativi ai titoli preferenziali è concesso ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali, agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con altro provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti consisteranno in:

1° svolgimento di un tema sopra uno dei primi tre gruppi delle materie degli esami orali;

2° quesito di aritmetica.

La prova orale consisterà in:

1° nozioni di storia contemporanea d'Italia;

2° cenni sulla geografia d'Italia;

3° nozioni sull'ordinamento politico ed amministrativo del Regno;

4° nozioni sul regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, e nozioni elementari di diritto corporativo e di statistica, specialmente carceraria.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra, o per la causa nazionale, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Uguali norme si applicano a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, o in servizio militare non isolato all'estero, agli invalidi e feriti nelle dette operazioni, agli orfani per la difesa delle dette Colonie, o per le operazioni militari in servizio non isolato all'estero.

Inoltre un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *A* e *B*, art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che conseguano l'idoneità. L'indicata aliquota è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei, a favore dei quali sia già prevista analoga riserva delle disposizioni in vigore.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine nella carriera degli Istituti di prevenzione e di pena, in prova.

Essi dovranno fare però un tirocinio di sei mesi almeno a titolo di prova per acquistare le occorrenti cognizioni pratiche e la necessaria attitudine all'ufficio, frequentando in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di tre mesi e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento, ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Se infine saranno riconosciuti idonei dal Consiglio d'amministrazione otterranno la nomina ad alunno in pianta stabile (grado 13°, gruppo *C*).

I vincitori del concorso che siano impiegati statali non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine, fermo l'obbligo della frequenza del corso.

Art. 11.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno d'ordine in prova compete il rimborso della sola spesa pel viaggio in 2ª classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di lire 471,12, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491; 14 aprile 1934, n. 561, e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, 27 giugno 1937, n. 1033, ed alla legge 20 aprile 1939, n. 591.

Le Regie procure sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori della richiesta concessione *C*, per viaggi sulle ferrovie dello Stato o dell'apposito modello 409 (scontrino comprovante l'acquisto di biglietto a spese dello Stato).

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è ridotto alla metà, con le riduzioni e gli aumenti di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai graduati del Corpo degli agenti di custodia vincitori del concorso, durante il periodo di prova compete il trattamento di cui all'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(1336)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a 10 posti di vice segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1940-XVIII, registro 11 Corporazioni, foglio 358, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a 10 posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale;
Vista la nota n. 7544-15-1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 1940-XVIII, relativa al diario delle prove scritte di detto concorso;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a 10 posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto Ministeriale 14 dicembre 1939-XVIII, avranno luogo in Roma nei giorni 28 e 29 aprile 1940-XVIII, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(1358)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a 38 posti di vice segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1940-XVIII, registro 11 Corporazioni, foglio 356, con il quale è stato bandito un concorso per esami a 38 posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale;
Vista la nota n. 7544-15-1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 1940-XVIII, relativa al diario delle prove scritte di detto concorso;

Decreta:

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a 38 posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto Ministeriale 14 dicembre 1939-XVIII, avranno luogo in Roma nei giorni 28, 29 e 30 maggio 1940-XVIII, alle ore 9, e quelle facoltative nei giorni 31 maggio e 1° giugno 1940-XVIII, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(1359)

Diario delle prove scritte del concorso a 20 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1940-XVIII, registro 12 Corporazioni, foglio 49, con il quale è stato bandito un concorso per esami a 20 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale;
Vista la nota n. 7544.15-1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 19 febbraio 1940-XVIII, relativa al diario delle prove scritte di detto concorso;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a 20 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13° gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto Ministeriale 18 gennaio 1940-XVIII, avranno luogo in Roma nei giorni 15, 16 e 17 maggio 1940-XVIII, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(1360)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i propri decreti 26 agosto 1939-XVII, n. 24904, con i quali veniva provveduto, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XV e alla dichiarazione dei candidati risultati vincitori per le singole sedi messe a concorso;
Visto il proprio decreto 14 dicembre 1939-XVIII, n. 36307, con il quale il dott. Umberto Osti è stato dichiarato vincitore per la seconda condotta medica del comune di Bazzano, in sostituzione del dott. Antonio Ballotti rinunciatario;
Ritenuto che il dott. Umberto Osti ha presentato atto di rinuncia alla nomina a titolare della condotta stessa, come risulta dalla deliberazione podestarile 5 gennaio 1940-XVIII resa esecutiva il 2 febbraio 1940-XVIII al n. 1427;
Vista la lettera 12 corrente con la quale il dott. Giovanni Mulè dichiara di accettare la nomina alla cennata condotta;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;
Visti gli articoli 53 e 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giovanni Mulè è dichiarato vincitore per la seconda condotta medica del comune di Bazzano, in sostituzione del dott. Umberto Osti, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi agli albi della Regia prefettura di Bologna e del comune di Bazzano, e inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna.

Bologna, addì 18 marzo 1940-XVIII

Il prefetto: SALERNO

(1269)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.